CAMERA DEI DEPUTATI N. 2201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADONI, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SIBILIA, GRANDE, DEL GROSSO, SCAGLIUSI

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

Presentata il 18 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di modernizzare e di adeguare la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo dell'Italia al mutato scenario e alle sfide globali che il nostro Paese è chiamato responsabilmente ad affrontare. L'attuale disciplina di cooperazione allo sviluppo risale al 1987 e da oltre venti anni le Aule parlamentari stanno esaminando diversi progetti di riforma. Negli ultimi anni tali progetti di riforma hanno delineato un'architettura istituzionale che ha rafforzato l'autonomia e l'indipendenza strategica e operativa della cooperazione allo sviluppo, come politica pubblica autonoma, integrale e centrale tra le politiche pubbliche del nostro Paese poiché ne definisce l'identità nel mondo.

L'esigenza di una riforma della disciplina è resa evidente anche dai risultati della cooperazione Italiana, così come sono presentati nei rapporti del Comitato di aiuto pubblico (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dove la cooperazione italiana figura con scarsa valutazione e trasparenza, con risorse poco programmabili nel medio periodo, con un limitato coordinamento interministeriale e tra i differenti attori, con poca autonomia nelle decisioni locali, con uno scarso sviluppo di competenze dedicate a livello di dirigenza e con procedure lunghe e troppo lente per poter rispondere efficacemente alle emergenze. Il risultato complessivo di questi limiti gestionali e strategici è stato un ripiegamento autoreferenziale della coope-

razione internazionale pubblica dell'Italia, che non ha potuto più dialogare con il Paese e non ha saputo intercettare i mutamenti globali più rilevanti. L'elemento più negativo di questo ripiegamento autoreferenziale è stato il disinvestimento quantitativo che la politica di cooperazione internazionale italiana subisce già dalla metà degli anni novanta, periodo che coincide con l'inizio dell'esame dei primi progetti di legge di riforma da parte del Parlamento. Il disinvestimento si è accelerato negli ultimi anni, portando la cooperazione sulla soglia della dismissione, negli ultimi posti della classifica del DAC e con arretrati verso organizzazioni internazionali per centinaia di milioni di euro. Solo nel 2012 si è registrato un nuovo incremento, ma il percorso per la messa in efficienza e l'adeguamento del nostro sistema richiede un impegno di lungo periodo.

Il motivo di questa crisi è attribuibile anche all'impianto istituzionale. Nei ventisette anni trascorsi dall'approvazione della normativa sulla cooperazione allo sviluppo, il « sistema Italia » pubblico e privato della cooperazione internazionale è diventato più complesso e denso. Sono aumentati i legami e i partenariati di cooperazione internazionale tra territori, città e associazioni. Tutto il complesso delle relazioni di cooperazione si è moltiplicato e « democratizzato », nel senso che gli interventi di cooperazione non sono più monopolio della politica estera degli Stati, ma la cooperazione dell'Italia è presente in molte aree dove non opera quella statale. Con la vecchia normativa questo processo di democratizzazione ha generato però difficoltà di coordinamento, frammentazione e contraddizioni. La risposta a questi percepiti malfunzionamenti non è un nuovo centralismo che limiti le competenze perché si rischierebbe di perdere una ricchezza. Si tratta invece di disegnare un assetto che permetta un coordinamento e una concertazione condivisa, con una cabina di regia forte (anche nella previsione di un Viceministro della cooperazione internazionale allo sviluppo nominato *ad hoc* nell'ambito del nuovo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) sovraordinata che si muova secondo le ragioni della cooperazione internazionale e raccolga e convochi gli altri attori pubblici e privati di cooperazione del « sistema Italia ».

Una delle novità che distinguono questa proposta di legge rispetto a quanto delineato fino alla scorsa legislatura è la formazione di un'unità indipendente per la valutazione dell'impatto e della coerenza delle politiche, che ha il compito di valutare i risultati della cooperazione internazionale con l'obiettivo di assicurare le massime efficacia e pubblicità all'investimento pubblico di cooperazione internazionale affinché la programmazione e l'ideazione degli interventi rispondano ai risultati conseguiti.

Infine, rispetto agli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, la proposta di legge punta a recepire la buona pratica dell'Ufficio emergenza della Commissione europea e riconosce, in linea con l'articolo 214 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le necessarie imparzialità, neutralità e indipendenza dell'azione umanitaria, oltre a prevedere procedure accelerate per la realizzazione degli interventi.

La proposta di legge si articola in sei capi e in 25 articoli.

Il capo I (princìpi fondamentali e finalità) si compone di due articoli.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della proposta di legge, stabilendo l'autonomia della cooperazione internazionale dalla politica estera e indicandola come politica pubblica centrale nelle relazioni esterne del nostro Paese, riconoscendo la necessità di garantire la coerenza delle politiche e di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana. Infine, si stabilisce che le iniziative di emergenza rispondano ai bisogni delle popolazioni colpite e più vulnerabili, mettendole al riparo da eventuali strumentalizzazioni.

L'articolo 2 indica i destinatari e i soggetti della cooperazione internazionale nonché i criteri dell'attività, privilegiando l'acquisto di servizi locali per incentivare l'economia locale ed evitando il possibile

reimpiego degli stanziamenti per gli aiuti militari.

Il capo II (ambiti di applicazione) si compone di otto articoli.

L'articolo 3 indica la lista delle attività comprese nella cooperazione internazionale, che assume la nuova denominazione di cooperazione pubblica allo sviluppo in luogo del vecchio aiuto pubblico allo sviluppo proprio in virtù del fatto che la cooperazione non rappresenta più un intervento di mera beneficenza, ma costituisce un elemento essenziale nella politica estera nazionale, anche per la sua inevitabile connessione con le missioni internazionali cui partecipa il nostro Paese.

Gli articoli da 4 a 6 affrontano la questione della partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali che si occupano di cooperazione internazionale, specificando la necessità che ogni partenariato multilaterale sia preceduto da un accordo con l'organizzazione in modo da evidenziare l'approccio strategico complessivo dell'Italia e da garantire la possibilità di precise attività di monitoraggio e di verifica tecnico-amministrativa rispetto all'utilizzo dei finanziamenti.

L'articolo 5 specifica l'impegno di cooperazione nei confronti dell'Unione europea, in particolar modo autorizzando l'Italia a partecipare ai meccanismi di gestione in delega delle risorse della Commissione europea.

L'articolo 6 indica le modalità della cooperazione bilaterale tra l'Italia e i Paesi *partner*, indicando come precondizione il fatto che l'assistenza sia stata esplicitamente richiesta dal Paese interessato.

Gli articoli 7 e 8 indicano le modalità di gestione dei crediti concessionali sia per finanziare iniziative di sviluppo sia per sostenere il trasferimento di tecnologie attraverso percorsi d'internazionalizzazione solidale del settore privato italiano e che escludono completamente le attività di delocalizzazione. In prospettiva, lo strumento del credito d'aiuto ha un ruolo sempre crescente soprattutto nei Paesi a medio reddito. Rispetto alla normativa vigente, l'articolo permette di utilizzare i crediti per partecipare a iniziative multilaterali. L'articolo 8 amplia gli strumenti a disposizione della cooperazione per favorire la crescita del settore imprenditoriale locale dei Paesi in via di sviluppo, grazie all'azione delle imprese italiane, con l'obiettivo di attirare imprese nei Paesi destinatari prioritari della cooperazione internazionale per trasferire competenze e creare lavoro, sempre nel rispetto degli *standard* dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

L'articolo 9 riguarda la cooperazione decentrata e riconosce il ruolo degli attori della cooperazione territoriale, autorizzandoli ad avviare interventi di cooperazione con entità omologhe nei Paesi *partner*, ma prevedendo anche un meccanismo che obbliga alla comunicazione degli interventi per permettere il coordinamento.

L'articolo 10 conclude la parte relativa agli interventi con il riferimento a quelli di emergenza umanitaria, per cui si prevede un ruolo nell'attuazione da parte dell'Agenzia per la cooperazione internazionale, dopo l'approvazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per ragioni di speditezza e di efficacia.

Il capo III (indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione internazionale) si compone di 6 articoli. L'articolo 11 stabilisce la struttura di *governance* e di programmazione della nuova cooperazione internazionale e prevede che nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia individuato un responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo, cui sono attribuiti il titolo e le prerogative di Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, che concorre a stabilirne gli indirizzi. Questi ultimi sono comunque il risultato dell'approvazione collegiale da parte del Consiglio dei ministri, attraverso il documento strategico dettagliato triennale (articolo 12), che prevede un confronto sia a livello interministeriale nel Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (articolo 15) sia una concertazione con gli attori privati della cooperazione da parte della Conferenza unificata per

la cooperazione internazionale (articolo 16). Quest'ultima è anche responsabile dell'organizzazione biennale del *Forum* per la cooperazione internazionale, che si propone come una verifica di medio termine per la cooperazione internazionale con le istanze sentite nel Paese. La programmazione triennale è aggiornata annualmente e costituisce il documento fondante dell'unitarietà del « sistema Italia di cooperazione » poiché, in una sorta di mappatura, indica i tipi di intervento, le risorse finanziarie per ogni Paese, le organizzazioni internazionali finanziate, i Paesi e i settori prioritari e gli obiettivi attesi. Comitato interministeriale e Consulta sono le due strutture che assicurano che il « sistema Italia » abbia una visione condivisa della cooperazione e affronti coordinatamente le sfide. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura la rappresentanza dell'Italia negli organismi e nelle organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione internazionale. Per valorizzare le competenze e la specificità delle competenze nei rapporti di cooperazione di natura finanziaria, sono mantenute le competenze già attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di banche e di fondi di sviluppo. Con l'articolo 13 si prevede che le Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere sullo schema del documento triennale.

Le strategie e gli interventi previsti dal documento triennale sono realizzati attraverso le risorse pubbliche del Fondo per la cooperazione internazionale (articolo 14) che, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, unifica le risorse di cooperazione ora iscritte nel bilancio dello Stato. Sono escluse le risorse per banche e fondi di sviluppo poiché si tratta di poste finanziarie stabilite in processi multilaterali di rifinanziamento che sono versate in maniera costante su più anni: sarà però necessario definire specifici accordi che permettano un monitoraggio e una verifica continui sull'utilizzo delle risorse finanziarie al di là della partecipazione ai consigli di amministrazione. Il Fondo può ricevere anche donazioni private per specifiche iniziative, dando così alla cooperazione internazionale dell'Italia la possibilità di avviare *partnership* tra pubblico e privato. Le risorse iscritte nel Fondo possono essere iscritte come residui evitando la loro perenzione con destinazione all'entrata del bilancio dello Stato alla fine dell'anno e garantendo la loro maggiore prevedibilità.

Il capo IV (Agenzia italiana per la cooperazione internazionale e Dipartimento per la cooperazione internazionale) si compone di 4 articoli, i quali stabiliscono le funzioni dell'Agenzia (articolo 17), che opererà sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei ministri, e del Dipartimento, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'Agenzia attua in autonomia gli obiettivi e gli indirizzi del documento triennale, è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è finanziata attraverso il Fondo per la cooperazione internazionale. Con appositi decreti ministeriali sono definiti l'*iter* per l'approvazione delle iniziative e l'organizzazione dell'Agenzia e della sua presenza territoriale nei Paesi *partner* attraverso strutture locali di cooperazione. Il Dipartimento (articolo 19) garantirà l'avvio dell'esercizio della programmazione triennale e il sostegno tecnico alla Conferenza unificata e al Comitato interministeriale.

Alla copertura degli oneri di personale e d'organico delle due strutture si provvede mediante il trasferimento di personale (articolo 18) dalla pubblica amministrazione e con la soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Il capo si chiude con l'istituzione di un'unità di valutazione (articolo 20) che ha la funzione di garantire la massima qualità degli interventi e di valutare le competenze degli esperti, organici al nuovo Ministero, assunti con le consuete procedure di reclutamento e che potranno

essere utilizzati nell'ambito di progetti specifici da avviare nei Paesi *partner*.

Il capo V (partecipazione della società civile e di altri soggetti economici e sociali) si compone di 4 articoli che descrivono gli attori privati di cooperazione internazionale (articoli 21 e 22) che possono ricevere risorse dalla cooperazione italiana pubblica: organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONG costituite nei Paesi *partner*, associazioni che saranno valutate secondo specifici criteri al pari di quanto effettuato dalla cooperazione europea e da altri attori della società civile, nonché realtà e soggetti senza scopo di lucro come cooperative o imprese sociali e associazioni che abbiano ottenuto una certificazione d'idoneità dall'Agenzia per i risultati positivi che hanno conseguito nel contribuire a realizzare gli obiettivi di cooperazione internazionale. L'articolo 23 riguarda l'impiego di personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale mentre l'articolo 24 concerne le agevolazioni fiscali per l'attuazione di interventi con finalità umanitarie, compresi quelli diretti a realizzare programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il capo VI (Norme finali) è composto dall'articolo 25, che reca modifiche a disposizioni vigenti.

In conclusione, questa proposta di legge prevede una modifica complessiva della cooperazione internazionale che permette di risolvere tutte le inadeguatezze della legge n. 49 del 1987, avviando una ridefinizione della cooperazione italiana che ne sani i limiti qualitativi e quantitativi che sono stati evidenziati da molti analisti e che la renda adeguata a un sistema di relazioni internazionali in rapido mutamento, nel quale la coerenza delle politiche e la necessità di una cabina di regia unitaria diventano centrali. In questo modo la politica di cooperazione internazionale diventa la politica fondante la nostra identità nel mondo, prima tra le altre politiche, nonché un'opportunità in un tempo di crisi e un fattore di sviluppo che proietterà l'Italia nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo).

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo (CPS) è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

2. La CPS promuove la costruzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà, anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle forme di povertà e alla promozione della pace.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli Obiettivi del Millennio e con gli obiettivi della cooperazione internazionale, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

4. La CPS, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati e alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle diseguaglianze e promuove processi di sviluppo che soddisfino le esigenze di benessere economico, sociale, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, nonché la sostenibilità e la rigenerazione ambientali nei Paesi con alti livelli di povertà e in

quelli in fase di transizione verso il pieno consolidamento delle proprie istituzioni democratiche e l'inserimento nell'economia internazionale.

5. Rientrano nella CPS anche gli interventi d'emergenza e umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i princìpi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della CPS e dello sviluppo sostenibile.

ART. 2.

(Destinatari e criteri).

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della CPS ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e le associazioni civili, con o senza scopo di lucro, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (DAC/OCSE) e di Unione europea.

2. Nell'ambito della realizzazione delle iniziative di CPS, l'Italia:

a) assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1;

b) applica i princìpi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale;

c) persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualsiasi titolo competenti nella materia;

d) garantisce la razionalizzazione e la trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di CPS è privilegiato, compatibilmente con le normative tecniche dell'Unione europea e con *standard* di sicurezza ed efficienza, l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Qualora tale impiego non sia possibile, si ricorre a gare internazionali finalizzate a garantire la massima competitività, trasparenza e qualità dell'azione.

4. La CPS, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla CPS non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari, di polizia e di sicurezza.

5. Le organizzazioni con scopo di lucro adeguano l'impiego dei propri operatori agli *standard* internazionali in materia di sicurezza, retribuzione e *benefit*.

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(CPS).

1. La CPS è destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ed è finalizzata, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e nel rispetto della normativa del DAC/OCSE, al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento.

2. La CPS si articola in:

a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;

b) contributi in ambito multilaterale, anche attraverso cofinanziamenti;

c) partecipazione e realizzazione dei programmi di cooperazione dell'Unione europea;

d) iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale;

e) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

f) iniziative relative ai rifugiati;

g) sostegno a iniziative intraprese dalla società civile di cui al capo V;

h) cofinanziamento con altri donatori bilaterali.

ART. 4.

(Contributi in ambito multilaterale).

1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione organica dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni del DAC/OCSE, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per le iniziative legate al capitale di banche o di fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione trasparenti che prevedono la pubblicazione *on line* delle attività, delle relative spese e dei giustificativi contabili, nonché dei tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari.

2. La CPS sostiene, inoltre, iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali o intergovernativi in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione è disciplinata da appositi accordi quadro conclusi tra l'Italia e l'organismo internazionale esecutore dell'iniziativa, che determinano le rispettive responsabilità e garantiscono il controllo delle iniziative da realizzare sia nel corso della loro attuazione sia a conclusione dell'intervento. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 11, autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 17 a erogare i relativi contributi.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 17 a erogare i relativi contributi.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura gli aspetti diplomatici ed esprime il proprio parere sugli schemi dei trattati e degli accordi che saranno definiti con gli organismi internazionali e con i Paesi *partner* mediante l'Agenzia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1 e 12.

ART. 5.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea).

1. L'Italia partecipa attivamente all'elaborazione degli indirizzi programmatici e alla definizione della politica di CPS dell'Unione europea sia localmente, presso i Paesi beneficiari, sia nell'ambito della stessa Unione; contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee guida con quelli dell'Unione europea.

2. L'Italia contribuisce, altresì, alla gestione centralizzata indiretta per l'esecuzione di programmi di CPS dell'Unione europea, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17, nel rispetto della normativa e dei princìpi contabili della stessa Unione. A tale scopo l'Agenzia è dotata dei mezzi e degli strumenti necessari.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di CPS.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite le competenze relative alla de-

finizione e all'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

ART. 6.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali).

1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, tra cui il sostegno diretto al bilancio, iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, previa adeguata valutazione tecnico-economica finalizzata ad accertarne la sostenibilità economica e sociale per i Paesi beneficiari, sono approvate dal Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 17, sulla base del documento triennale di cui all'articolo 12, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia, al Paese *partner*, anche attraverso finanziamento diretto del bilancio del Paese stesso, o ad enti pubblici o privati con procedura competitiva di carattere pubblico.

2. Gli interventi e i programmi di cui al comma 1 sono concordati, sulla base di un'espressa richiesta del Paese *partner*, che deve fornire garanzie e consentire i controlli necessari ad assicurare l'effettiva destinazione delle risorse erogate alla realizzazione dell'intervento o programma. La gestione diretta da parte dei soggetti della CPS è ammessa nei Paesi dove le gravi violazioni dei diritti umani rendono necessari interventi diretti in favore delle popolazioni vittime di atti persecutori e antidemocratici. Ogni anno è redatta la lista dei Paesi nei quali il rispetto dei diritti umani è oggetto di violazioni, anche segnalate da organismi internazionali, tenendo conto dei mutati scenari geopolitici indicati dalla rete diplomatico-consolare afferente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dall'Agenzia di cui all'articolo 17.

ART. 7.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 e su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con procedura concorsuale a stipulare, sentita l'Agenzia, anche in consorzio con enti o banche esteri, in favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato dei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa del DAC/OCSE, a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 6. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente in favore della CPS.

ART. 8.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo).

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 7, il Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 può concedere crediti agevolati a:

a) organizzazioni internazionali con la previsione che: i tassi di interesse praticati ai beneficiari finali siano nettamente inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale; gli interessi maturati sul conto capitale siano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi di interesse e condizioni estremamente agevolati nei Paesi stessi o in Paesi *partner*; non siano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali o fondi; siano erogati ai beneficiari finali in tempi non superiori a trenta giorni;

b) imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o per fornire

garanzie, prestiti o altri strumenti, individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 15, in imprese miste da costituire o già costituite nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Le imprese italiane devono garantire:

a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi *partner* e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;

b) la destinazione dell'intervento in favore delle zone o delle fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;

c) l'adozione dei princìpi del sistema del *Global Compact* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;

e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo gli *standard* internazionali fissati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente e di applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;

f) l'impegno a non delocalizzare le attività dai Paesi d'origine e a non licenziare il personale nel Paese d'origine per tale motivo;

g) la pubblicità del proprio bilancio e dell'entità dei proventi degli investimenti realizzati;

h) l'assenza di condizioni di monopolio.

ART. 9.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale).

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano relativi alla CPS si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13 e, di norma, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Le regioni e i comuni che operano in ambito internazionale ai fini di cui alla presente legge e per attività di sviluppo, devono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze all'apertura di un conto estero nel Paese in cui realizzare l'intervento e trasmettono trimestralmente le movimentazioni di conto agli organi di controllo regionali e centrali e all'Agenzia di cui all'articolo 17.

ART. 10.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza

umanitaria sono segnalati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'attuazione degli interventi è affidata all'Agenzia di cui all'articolo 17, che può anche avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 21 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. L'Agenzia può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizza gli interventi di primo soccorso a esso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA CPS

ART. 11.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del Viceministro della CPS).

1. Il Ministro e il Ministero degli affari esteri assumono, rispettivamente, la denominazione di Ministro e di Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ad essi è attribuita la responsabilità della politica di CPS, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, la coerenza tra le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, il loro controllo e la loro attuazione.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nomina un Viceministro cui è delegata l'attuazione delle competenze in materia di CPS.

3. Il Viceministro della CPS partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali sono trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia

delle politiche di CPS di cui agli articoli 1 e 3.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è attribuita la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea. A tale fine egli può avvalersi del personale allo scopo designato presso l'Agenzia di cui all'articolo 17.

5. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale nonché di partecipazione finanziaria a tali organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 12.

6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, anche della rete diplomatico-consolare italiana.

ART. 12.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione internazionale).

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale. Qualora particolari esigenze di sviluppo lo prevedano, possono essere approvate in deroga anche programmazioni quinquennali.

2. Il Documento di cui al comma 1 indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le disponibilità finanziarie da iscrivere nel bilancio per ciascun anno e la ripartizione delle risorse complessive contabilizzate come CPS ai sensi della normativa del DAC/OCSE o sulla base di un proprio programma, per

le attività di cooperazione bilaterale, di emergenza e multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo.

3. Lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo è:

a) predisposto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Direttore del Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 19;

b) sottoposto alla valutazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 15;

c) adottato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari.

5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione unitaria, che è approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 e trasmessa alle Camere entro il 30 luglio, sulle attività di CPS realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno

contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

6. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale stabilisce, altresì:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata per le iniziative previste dal Documento;

b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;

c) i criteri per la selezione delle iniziative che devono tenere conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri;

d) i criteri finalizzati a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale nonché i criteri per la valutazione dell'impatto sociale;

e) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti;

f) eventuali approvazioni specifiche in ordine a progetti di carattere quinquennale, come previsto dal comma 1.

ART. 13.

(Poteri di indirizzo e controllo delle Camere).

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 e si esprimono nei termini previsti dal Regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il Documento è approvato anche in mancanza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui al capo IV.

3. Per la trattazione delle questioni relative alla CPS, le Commissioni parla-

mentari competenti possono costituire appositi comitati, anche permanenti, secondo le disposizioni del Regolamento della rispettiva Camera.

ART. 14.

(Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale, di seguito denominato « Fondo », allo scopo di garantire le massime efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della CPS.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse e le autorizzazioni di spesa destinate dalla legislazione vigente alla cooperazione internazionale nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, gli stanziamenti all'Istituto agronomico per l'Oltremare, nonché eventuali fondi stanziati per sostenere le attività di cooperazione nell'ambito delle missioni internazionali di pace.

3. Nel Fondo possono essere iscritti le donazioni e i contributi di soggetti privati volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un cofinanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo dedicato del Fondo per garantire la massima trasparenza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità, in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia, e con risorse autorizzate da leggi pluriennali e permanenti che finanziano attività di cooperazione internazionale, nonché altri contributi obbligatori previsti per legge. A tale fine è predisposto un allegato alla legge di bilancio in cui sono espressamente

indicati gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa, che prevedono finanziamenti per interventi a sostegno di iniziative per la cooperazione internazionale.

5. Le risorse del Fondo sono attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 17 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Le risorse del Fondo, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo.

7. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: « strategiche » sono inserite le seguenti: « , al Fondo per la cooperazione internazionale ».

8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica ogni anno nel proprio sito *internet* istituzionale il resoconto delle iniziative finanziate dal Fondo e delle eventuali ragioni che hanno determinato ritardi nell'esecuzione di tali iniziative.

ART. 15.

(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale).

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza delle attività di cui all'articolo 3 nonché la coerenza delle politiche di cui all'articolo 1 comma 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiede, dal Viceministro della CPS, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale può delegare la presidenza al Viceministro della CPS.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento di cui all'articolo 12, il Comitato verifica la coerenza, promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i dicasteri e la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri nonché i presidenti delle regioni e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, qualora siano trattate questioni di loro competenza.

5. Il Comitato, su proposta del presidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 16.

(Conferenza unificata per la cooperazione internazionale).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, di seguito denominata « Conferenza », composta dai principali soggetti pubblici e privati, operanti, con o senza scopo di lucro, nel settore della cooperazione internazionale e, in particolare, dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e delle principali organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario.

2. La Conferenza, strumento permanente di partecipazione, concertazione e di proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Viceministro della CPS, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti alla cooperazione inter-

nazionale e, in particolare, alla coerenza delle scelte politiche, alle strategie, alle linee di indirizzo, alla programmazione, alle forme di intervento, alla loro efficacia e alla valutazione dei risultati. La partecipazione alla Conferenza non comporta compensi né rimborsi di spese.

3. La Conferenza organizza, di norma con periodicità biennale, il *Forum* per la cooperazione internazionale con lo scopo di garantire il massimo coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti della cooperazione e dei cittadini italiani ai fini dell'elaborazione delle strategie e delle iniziative della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 19 fornisce supporto tecnico alle convocazioni e ai lavori della Conferenza.

CAPO IV

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 17.

(Agenzia italiana per la cooperazione internazionale).

1. Al fine di attuare i programmi, gli indirizzi generali in materia di CPS e le finalità di cui agli articoli 1 e 3, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale, di seguito denominata « Agenzia », presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è demandato il potere di indirizzo e di vigilanza.

2. L'Agenzia attua le direttive generali, stabilite con il Documento di cui all'articolo 12, realizza tempestivamente gli interventi di cui all'articolo 10, sentito il parere del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e fornisce sostegno all'attività del Comitato.

3. Sono attribuite all'Agenzia le seguenti facoltà:

a) avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 9, nonché erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cooperazione;

b) avvalersi delle competenze del personale del soppresso Istituto agronomico per l'Oltremare per i servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo rurale integrato, nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale;

c) affidare, su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 21 per rispondere alle emergenze, come previsto dall'articolo 10;

d) acquisire incarichi di esecuzione di programmi e di progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, nonché collaborare con strutture e con enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

e) promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e con le finalità di cui agli articoli 1 e 3 e secondo quanto previsto dall'articolo 8;

f) disporre delle risorse del Fondo;

g) godere di piena autonomia di bilancio nonché di definire le norme concernenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) assicurare il coordinamento e la massima trasparenza delle iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionali, previa istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica *on line* nella quale sono registrati e resi pubblici ogni progetto, il relativo finanziamento, lo stato di avanzamento del progetto stesso e le

relazioni annuali che i soggetti che ricevono finanziamenti pubblici sono obbligati a redigere e a comunicare annualmente;

i) identificare, valutare, gestire e monitorare i progetti soggetti a finanziamento, bilaterali o multilaterali, nonché i contributi ricevuti da altri organismi, banche e fondi di sviluppo;

l) provvedere a pubblicare in forma telematica, in un apposito sito *internet*, ogni elemento contabile riguardante i progetti e le iniziative in corso di realizzazione e le spese sostenute nonché i bilanci e le rendicontazioni contabili delle organizzazioni di cui all'articolo 21;

m) istituire le unità locali di cooperazione nei Paesi oggetto degli interventi di cooperazione, composte da personale della rappresentanza diplomatica o consolare italiana in possesso delle adeguate competenze, in attuazione degli obiettivi stabiliti con il Documento di cui all'articolo 12. Le unità locali di cooperazione nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione, previsti dal documento triennale, sono istituite con deliberazione del Comitato direttivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri approva con proprio decreto lo statuto dell'Agenzia, che prevede;

a) la definizione delle attribuzioni del Direttore dell'Agenzia, selezionato mediante procedura di evidenza pubblica e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) l'attribuzione al Direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal Documento di cui all'articolo 12, nonché della prerogativa di spesa per iniziative di cooperazione internazionale il cui onere previsto sia inferiore all'importo stabilito dal citato Documento;

c) la previsione di un Comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da cinque membri, oltre al Direttore dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di presidente, scelti e nominati per quattro anni, previa procedura di evidenza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La presidenza del Comitato direttivo spetta al Direttore dell'Agenzia; i restanti cinque membri sono scelti uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del Comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti, con decreti dei Ministri che li hanno scelti, per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;

d) l'attribuzione dei poteri e delle responsabilità di gestione al Comitato direttivo e, in particolare, della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di spesa sia superiore all'importo stabilito dal Documento di cui all'articolo 12, previa verifica della coerenza con il medesimo Documento da parte dell'unità di valutazione di cui all'articolo 20;

e) la definizione dell'*iter* per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale, riconoscendo un ruolo determinante alle unità locali di cooperazione, e delle sue funzioni in conformità con l'ordinamento europeo;

f) la previsione di utilizzo, da parte delle unità locali di cooperazione, delle sedi di rappresentanza diplomatica italiana, ove disponibili, in locali idonei, e del personale locale da retribuire equamente con riferimento ai parametri tabellari in uso presso le delegazioni dell'Unione europea per personale locale;

g) l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) l'istituzione di un apposito organismo preposto al controllo contabile di gestione;

i) la predisposizione, da parte del Direttore dell'Agenzia, di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati a princìpi civilistici e conformi alle norme di gestione in uso presso la Commissione europea, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

5. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 3 e che sono tenute a ricorrervi, salvo che in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, e collabora con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 21 e 23 nella realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge e che intendono partecipare alle attività di CPS beneficiando dei contributi pubblici. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Nel corso della negoziazione di trattati e accordi internazionali riguardanti la CPS, il Governo acquisisce il parere non vincolante dell'Agenzia, anche in relazione alle misure per garantire la trasparenza

nell'uso delle risorse finanziarie da destinare alla loro attuazione.

ART. 18.

(Personale dell'Agenzia).

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale, esperto e tecnico, trasferito alla stessa Agenzia a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento;

d) mediante l'inquadramento di esperti e di tecnici assunti con contratto di diritto privato sulla base delle competenze, valutate con le modalità di cui all'articolo 20, e delle conoscenze adeguate ai compiti loro assegnati.

2. Al termine delle procedure di inquadramento, di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, tali dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. L'inquadramento economico e di progressione è equiparato a quanto stabilito dall'Unione europea.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni e dagli enti ai sensi del comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato a un capitolo di bilancio a tale fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19.

(Dipartimento per la cooperazione internazionale).

1. È istituito presso l'Agenzia il Dipartimento per la cooperazione internazionale, di seguito denominato « Dipartimento ». Il Dipartimento svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione internazionale da presentare al Comitato;

b) rappresentanza, su delega del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le attività di cooperazione dell'Italia e cura delle relazioni amministrative, tecniche e operative con le organizzazioni internazionali e con gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale, con i programmi e con l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 6, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e, ove necessario, della rete diplomatica e consolare;

c) gestione della quota dell'otto per mille destinata alla fame nel mondo ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni. Il Governo provvede ad adeguare le disposi-

zioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto stabilito dalla presente lettera;

d) rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi della CPS, cura della trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti e dell'immissione *on line*, in un apposito sito *internet* istituzionale, dei dati contabili tecnici e amministrativi afferenti alle attività di CPS;

e) ogni attività relativa alla comunicazione e alla trasparenza dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;

f) sostegno tecnico e analitico all'attività del Comitato e della Conferenza.

2. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante:

a) l'inquadramento del personale tecnico di cui all'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, in servizio presso la soppressa Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) il trasferimento di personale da altre amministrazioni dello Stato, previo superamento di una procedura selettiva pubblica per valutare l'idoneità dei candidati;

c) l'assunzione di figure professionali in possesso di adeguate competenze tecniche;

d) l'inquadramento, su richiesta, del personale del soppresso Istituto agronomico per l'Oltremare.

ART. 20.

(Valutazione dei risultati. Coerenza degli interventi e delle politiche).

1. È istituita, presso il Dipartimento, un'unità di valutazione che risponde direttamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi,

la coerenza strategica delle azioni di CPS e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. I compiti di selezione del personale da impiegare per attività di CPS sono affidati all'Agenzia, che stabilisce, con cadenza biennale tramite procedura di evidenza pubblica e previa pubblicazione *on line* dei *curricula*, una lista di personale idoneo proveniente dai settori pubblico e privato. A tale fine l'Agenzia provvede alla definizione di uno specifico protocollo di valutazione delle idoneità e delle candidature.

3. L'unità di valutazione si avvale di personale che abbia prestato servizio nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale per almeno quindici anni consecutivi, coadiuvato da magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato e revisori dei conti, la cui retribuzione resta a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.

4. I soggetti di cui al comma 3 restano in carica per un quadriennio.

5. L'attività dell'unità di valutazione è, altresì, coadiuvata da un'unità antifrode costituita da personale distaccato dalle amministrazioni competenti e, in particolare, da personale della procura della Repubblica e della Corte dei conti.

6. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascun progetto finanziato, l'unità di valutazione verifica l'efficacia degli interventi effettuati, la loro coerenza con il progetto approvato e l'effettiva conclusione di essi nel rispetto dei costi previsti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

ART. 21.

(Organizzazioni della società civile).

1. La CPS riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, italiani e

locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, in conformità con la normativa internazionale e, in particolare, con quella del DAC/OCSE, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della CPS, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative relative ai progetti di cooperazione, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non governative, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese *partner* in cui la cooperazione italiana opera e siano destinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale;

e) organizzazioni e comunità di stranieri immigrati in Italia che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi d'origine rapporti di cooperazione e di sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali sono verificate le competenze e l'esperienza acquisite nella cooperazione internazionale dai soggetti di cui al comma 2, che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in un apposito albo istituito e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in favore di tali iniziative.

ART. 22.

(Altri soggetti della cooperazione internazionale).

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e gli enti universitari che stabiliscano rapporti di collaborazione culturale o scientifica con omologhi istituti o enti dei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia un'apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui al comma 1, con validità biennale, anche sulla base anche di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale delle stesse procedure.

ART. 23.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di CPS. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti).

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 21, comma 3, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o internazionale in possesso di adeguati titoli, nonché delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipulazione di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito e in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto a essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative a tale attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dall'organizzazione della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da Governi esteri, dalle amministrazioni dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 12. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta a eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui al presente articolo e l'Agenzia, anche qualora i soggetti di cui all'articolo 22 vengano meno,

per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

ART. 24.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di iniziative con finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di CPS, nonché le importazioni di beni per le medesime finalità, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 25.

(Modifiche di norme).

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cooperazione internazionale approvati e avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della cooperazione internazionale ».

4. La legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è abrogata.

PAGINA BIANCA

€ 4,00

17PDL0021430